

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 761-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE CESCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro ad interim del Tesoro

col Ministro della Difesa

col Ministro dei Lavori Pubblici

col Ministro dell'Industria e del Commercio

e col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1959

Comunicata alla Presidenza il 21 dicembre 1959

Accettazione ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine da idrocarburi, firmata a Londra il 12 maggio 1954

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine da idrocarburi firmata a Londra il 12 maggio 1954 rivela la sua importanza solo che si pensi all'intensità della presenza degli idrocarburi nelle varie fasi della navigazione marittima e ai danni che possono derivare da un in-

discriminato inquinamento senza limiti geografici.

La 4^a, la 5^a e la 7^a Commissione non hanno fatto obiezioni all'accettazione e all'esecuzione della Convenzione.

Sorretti anche da questi pareri, possiamo proporre al Senato l'approvazione del relativo disegno di legge.

CESCHI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine da idrocarburi, firmata a Londra il 12 maggio 1954.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XV della Convenzione stessa.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dalla Convenzione indicata nell'articolo 1 si farà fronte con gli stanziamenti del capitolo 56 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1958-1959 e corrispondenti degli esercizi successivi, fatta eccezione per quelle opere e servizi necessari nelle zone riservate esclusivamente al naviglio militare per i quali la relativa spesa farà carico alle dotazioni del capitolo 124 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il detto esercizio 1958-59 e corrispondenti degli esercizi successivi.